

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

Riferimenti normativi

- Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all'esercizio della delega di cui all'art. 1, lettera l, della legge n. 57/2016);
- Art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2000 - regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della L. 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace;
- Capo VIII della circolare del CSM n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche, aggiornata alla delibera del 18 maggio 2016, recante "Modalità di nomina e conferma dei giudici di pace.
- Art. 10 del d.lgs. n. 25/2006, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 92/2016.

Descrizione sintetica della fattispecie

Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonizione, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

Il presidente della Corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di sanzione disciplinare, entro quindici giorni li contesta per iscritto al giudice di pace interessato e provvede ad iscrivere la notizia immediatamente, in apposito registro. Nella contestazione sono indicati succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avviso all'interessato a presentare memorie o documenti.

Il presidente della Corte d'appello, compiuti gli accertamenti del caso, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro trasmette, con la sua proposta, gli atti al Consiglio giudiziario, il quale notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione.

Il Consiglio giudiziario delibera in ordine alla proposta del presidente della Corte d'appello nella composizione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 92/2016 ed invia gli atti al Consiglio superiore della magistratura, il quale potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, alle attività istruttorie ed alla nuova audizione dell'interessato (se quest'ultimo lo richieda o, comunque, se ritenuto necessario).

Decorso un anno dall'iscrizione nel registro senza che sia stato emesso il decreto di cui all'art. 9, comma 5, della L. 21 novembre 1991, n. 374, il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.

Sospensione del procedimento disciplinare

Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del giudice di pace può essere disposta la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La sospensione cautelare dalle funzioni

- **Sospensione obbligatoria:** viene deliberata del Consiglio superiore della magistratura previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario quando il giudice di pace è sottoposto a procedimento penale e nei suoi confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;
- **Sospensione facoltativa:** viene deliberata del Consiglio superiore della magistratura previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario quando il giudice di pace è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo

possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

Riferimenti normativi

- artt. 42-*sexies* e 42-*septies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*);
- artt. 12, 14 e 15 della circolare prot. CSM n. P-793/2016 del 19 gennaio 2016 recante: “*Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale*”;
- art. 10 del d.lgs. n. 25/2006, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 92/2016.

Premessa

L’art. 42-*sexies*, secondo comma, lettera c), del regio decreto n. 12/1941 prevede che il giudice onorario decade dall’incarico: “*se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa d’incompatibilità*”, mentre il terzo comma del medesimo articolo afferma che: “*Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo*”.

L’art. 42-*septies* del medesimo regio decreto n. 12/1941, concernente i doveri e diritti del giudice onorario, prevede che lo stesso è tenuto “*all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili*”.

Natura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è di tipo amministrativo, a differenza di quanto avviene per i magistrati togati. Pertanto, nei confronti del provvedimento assunto è sempre possibile far ricorso alla giustizia amministrativa.

Descrizione sintetica della fattispecie

Nei confronti del giudice onorario, può essere disposta la sanzione della decadenza dall’incarico “*se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa d’incompatibilità*” o della revoca dall’incarico quando “*Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo*”.

Il presidente del Tribunale, titolare dell’azione disciplinare, che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca del magistrato onorario dall’incarico attiva il procedimento e trasmette gli atti alla Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario:

- provvede alla formulazione della contestazione (in essa vengono indicati succintamente i fatti suscettibili di determinare l’adozione del provvedimento di revoca o decadenza, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini);
- all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, propone l’archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura;
- ove non ritenga di proporre l’archiviazione, notifica tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari di tribunale, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua

assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato;

- all'esito di tale attività invierà la proposta motivata di decadenza o revoca al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, in quanto titolare del potere decisionale, potrà accogliere la proposta, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, alle attività istruttorie ritenute eventualmente necessarie.

La sospensione del procedimento disciplinare

Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente un procedimento penale a carico del giudice onorario di tribunale può essere disposta la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La sospensione cautelare dalle funzioni

- **Sospensione obbligatoria:** viene deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Presidente del Tribunale, quando il giudice onorario di tribunale è sottoposto a procedimento penale e nei suoi confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;
- **Sospensione facoltativa:** viene deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario, quando il giudice onorario di tribunale è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza dall'incarico e che, per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI VICE PROCURATORI ONORARI NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

Riferimenti normativi

- art. 42-*sexies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, applicabile ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 71 del medesimo testo normativo;
- artt. 12, 14 e 15 della circolare CSM P-792/2016 del 19 gennaio 2016 recante: *“Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari”*;
- art. 10 del d.lgs. n. 25/2006, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 92/2016.

Premessa

Le norme di legge di riferimento sulla responsabilità disciplinare dei vice procuratori onorari sono contenute nell'art. 42-*sexies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), applicabile ai vice procuratori onorari in forza dei richiami contenuti nel secondo comma dell'art. 71 nell'art. 12 della circolare CSM P-792/2016 del 19 gennaio 2016 la quale così prevede: *“Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili”*.

L'art. 42-*sexies*, secondo comma, lettera c), dispone, quindi, che il vice procuratore onorario decade dall'incarico: *“se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa d'incompatibilità”* mentre il comma terzo del medesimo articolo afferma che: *“...è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo”*.

Natura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è di tipo amministrativo, a differenza di quanto avviene per i magistrati togati, per cui nei confronti del provvedimento assunto è sempre possibile far ricorso alla giustizia amministrativa.

Descrizione sintetica della fattispecie

Nei confronti del vice procuratore onorario può essere disposta la sanzione della decadenza dall'incarico, *“se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa d'incompatibilità”*, o della revoca dall'incarico, quando *“Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo...”*.

Il procuratore della Repubblica, titolare dell'azione disciplinare, che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca del magistrato onorario dall'incarico attiva il procedimento e trasmette gli atti alla Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario:

- provvede alla formulazione della contestazione (in essa vengono indicati succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione del provvedimento di revoca o decadenza, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini);
- all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura;
- ove non ritenga di proporre l'archiviazione, notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà

comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato;

- all'esito di tale attività invierà la proposta motivata di decadenza o revoca al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, in quanto titolare del potere decisionale, potrà accogliere la proposta, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo alle attività istruttorie eventualmente ritenute necessarie.

La sospensione del procedimento disciplinare

Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del vice procuratore onorario può essere disposta la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La sospensione cautelare dalle funzioni

- **Sospensione obbligatoria:** viene deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Procuratore della Repubblica, quando il vice procuratore onorario è sottoposto a procedimento penale e nei suoi confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;
- **Sospensione facoltativa:** viene deliberata dal Consiglio superiore della magistratura previo parere della Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario quando il vice procuratore onorario è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza dall'incarico e che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

Riferimenti normativi

- artt. 69, 71 e 72 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”;
- artt. 11, 14, 15 e 16 della circolare CSM P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 recante: “*Circolare e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello*”.

Descrizione sintetica della fattispecie

Nei confronti del giudice ausiliario può essere disposta la sanzione della decadenza dall’incarico “*se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio per giorni quindici*” nonché “*se viene meno taluno dei requisiti per la nomina o sopravviene una causa d’incompatibilità*” o della revoca dall’incarico “*in caso di inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio*”; “*nei casi di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98*” nonché “*in seguito ad esito negativo del tirocinio*”.

Il presidente della Corte di appello, titolare dell’azione disciplinare, che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca del magistrato onorario dall’incarico formula la contestazione indicando nella stessa succintamente i fatti suscettibili di determinare l’adozione del provvedimento sanzionatorio, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze. All’esito di tale istruttoria:

- se la notizia si è rivelata infondata ne dispone l’archiviazione;
- se la notizia si è rilevata fondata trasmette la sua proposta motivata al Consiglio giudiziario;

Il Consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito il magistrato onorario, verificata la fondatezza della proposta, adotta un proprio parere motivato e trasmette gli atti per la decisione al Consiglio superiore della magistratura;

Il Consiglio superiore della magistratura, in quanto titolare del potere decisionale, potrà accogliere la proposta, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla.

La sospensione del procedimento disciplinare

Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente un procedimento penale a carico del giudice ausiliario, può essere disposta la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura previo parere motivato del Consiglio giudiziario in composizione integrata.

La sospensione cautelare dalle funzioni

- **Sospensione obbligatoria:** viene deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente della corte di Appello, quando il giudice ausiliario è sottoposto a procedimento penale e nei suoi confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;
- **Sospensione facoltativa:** viene deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario in composizione integrata, quando il giudice ausiliario è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza dall’incarico e che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni.